

Convenzione tra

Smartbox Group Ltd (di seguito, “**Smartbox**”) con sede legale in Dublino, Joyce’s Court, Block B, Talbot Street, Dublin 1, Ireland, P.IVA IE 9693638B, in persona di Patrick Lemaire, in qualità di Legale Rappresentante, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto.

e

TECHNIP ITALY CLUB (di seguito, la “**Società**”) con sede legale in Roma (RM), Viale Castello della Magliana, 68 P. IVA 04418561009, in persona di Maurizio Chialastri, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto.

(Smartbox e la Società di seguito singolarmente anche la “**Parte**” e congiuntamente la “**Parti**”)

Premesso che

- La Società ha lanciato un’iniziativa promozionale di fidelizzazione denominata “SMARTBOXB2B” basata su un sistema premiante dei propri dipendenti che abbiano aderito al programma di loyalty tramite il proprio portale di acquisizione ordini (di seguito, il “**Progetto**”);
- Smartbox ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con la Società per la realizzazione del Progetto, impegnandosi a mettere a disposizione codici sconto da utilizzare per l’acquisto online di propri prodotti;
- Smartbox e la Società intendono definire le condizioni dell’accordo (di seguito “l’**Accordo**”) per la loro collaborazione relativamente al Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell’iniziativa

1.1 Il Progetto prevede la possibilità per i dipendenti della Società che abbiano aderito all’iniziativa secondo le regole della Società (di seguito, gli “**Aderenti al Progetto**”) di usufruire di sconti per l’acquisto di beni e servizi forniti dalle aziende partner, attraverso l’utilizzo di codici promozionali.

Art. 2: Modalità dell’iniziativa

2.1 Smartbox offre agli Aderenti al Progetto, tramite la Società, la possibilità di usufruire della seguente promozione:

- A. Codice sconto generico del valore del 15% per l’acquisto di prodotti Smartbox sul sito www.smartbox.com/it (di seguito, il “**Codice Sconto**”) TECHNIP2324.
- B. Il Codice Sconto non è cumulabile con altri codici sconto e/o con promozioni attive e/o con prodotti già scontati sul sito www.smartbox.com/it;
- C. Il Codice Sconto generico è multiuso ovvero utilizzabile più volte;
- D. Smartbox invierà il Codice Sconto via email alla Società che, a sua volta, si occuperà di inviarlo agli Aderenti al Progetto;
- E. Lo sconto viene applicato sull’importo totale pagato dall’Aderente al Progetto, con esclusione di eventuali spese di consegna e/o di personalizzazione;
- F. L’utilizzo del Codice Sconto avviene inserendo lo stesso nell’apposito riquadro “Aggiungi codice promozionale” che si trova nella pagina del carrello acquisti su www.smartbox.com/it;
- G. Lo sconto promozionale è riservato esclusivamente agli Aderenti al Progetto, che saranno liberi di usufruire o meno dello sconto a loro riservato;

H. La compravendita del prodotto di Smartbox avviene esclusivamente tra l'Aderente al Progetto e Smartbox. La Società non è coinvolta in nessuna fase del processo di acquisto.

2.2 La Società prende atto ed accetta che: (i) agli Aderenti al Progetto si applicheranno le “Condizioni generali di vendita e di utilizzo” dei prodotti Smartbox, come pubblicate sul sito www.smartbox.com/it; (ii) le prestazioni illustrate nei prodotti Smartbox saranno eseguite direttamente ed unicamente dalle strutture selezionate dagli Aderenti al Progetto tra quelle presenti nel prodotto acquistato.

Art. 3: Modalità di fornitura dei Codici Sconto

3.1 Smartbox fornirà alla Società il Codice Sconto, in cambio della promozione e visibilità del marchio Smartbox offerta dalla Società nel programma di employees loyalty, secondo quanto specificato nell'art. 4.

3.2 La Società si impegna a rendere disponibili i Codici Sconto agli Aderenti al Progetto, inviandoli via email a chi ne farà richiesta.

3.3 I Codici Sconto forniti da Smartbox non sono vendibili o cedibili e ne è vietata la riproduzione, pubblicazione, divulgazione, modificazione ed utilizzo per finalità diverse da quelle previste nel presente Accordo.

Art. 4: Promozione e visibilità di Smartbox - Utilizzo dei marchi e immagini dei prodotti

4.1 **Dal 01/08/2023 al 01/08/2024** la Società si impegna a pubblicare sulle pagine web del sito dedicato al Progetto – nel rispetto delle linee guida di Smartbox - il marchio/logo di Smartbox e le immagini dei prodotti/servizi che Smartbox offre agli Aderenti al Progetto. Prima della messa online, Smartbox dovrà approvare il layout di dette pagine indicativamente entro 5 giorni lavorativi dalla relativa ricezione.

Art. 5: Durata dell'Accordo

5.1 La presente convenzione ha durata dalla sottoscrizione del presente accordo fino al **01/08/2024**.

5.2 Il Codice Sconto fornito da Smartbox potrà essere utilizzato dagli Aderenti al Progetto per l'acquisto di prodotti Smartbox entro e non oltre il **01/08/2024** secondo le modalità di cui al precedente art 2.1 lett. F.

5.3 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con preavviso scritto di 15 giorni. I Codici Sconto già consegnati agli Aderenti al Progetto (di cui la Società farà un elenco a Smartbox) saranno comunque utilizzabili entro il termine indicato nell'art. 5.2.

Art. 6: Clausola Risolutiva Espressa

6.1 Smartbox avrà il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. nell'ipotesi in cui la Società abbia violato l'art. 4. La risoluzione si verificherà di diritto quando Smartbox comunicherà in forma scritta alla Società la sua intenzione di avvalersi della presente clausola.

Art. 7: Riservatezza

7.1 Il contenuto del presente Accordo è strettamente riservato e non può essere divulgato a terzi che non siano direttamente coinvolti nell'esecuzione dello stesso.

Art. 8: Foro esclusivo

8.1 Per le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione e attuazione dell'Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Dublino, 20/07/2023:

SMARTBOX GROUP LTD
LEGALE RAPPRESENTANTE
Patrick Lemaire

LA SOCIETA'
TECHNIP ITALY CLUB
Maurizio Chialastri

Per specifica approvazione dell'art. 5.3 (recesso) e 8.1 (foro esclusivo) ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Roma, 20/07/2022:

LA SOCIETA'
TECHNIP ITALY CLUB